

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/74/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2009

che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foragere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 45,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 24,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, il Codice internazionale di nomenclatura botanica (International Code of Botanical Nomenclature — ICBN) è stato riveduto per quanto riguarda alcune denominazioni di specie coltivate o di erbe spontanee. Anche la prassi internazionale concernente le denominazioni scientifiche di alcuni organismi si è evoluta. Allo scopo di riflettere questi sviluppi scientifici, occorre adattare le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle specie coltivate indicate nell'articolo 1, paragrafo 2, nell'articolo 2, paragrafo 2, e nell'articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva nonché delle erbe spontanee *Agropyron repens* (L.)

Desv. ex Nevski e *Avena ludoviciana* (Durieu) Nyman e le denominazioni scientifiche *Alternaria* spp., *Ascochyta linicola* e *Phoma linicola*. Inoltre, alcuni gruppi tassonomici di piante precedentemente considerati sottospecie di una data specie sono stati riconosciuti come specie indipendenti. È quindi opportuno modificare le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE per tenere conto di queste nuove classificazioni.

(2) Le condizioni per la produzione delle sementi, l'ispezione in loco, il campionamento e le prove stabilite dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE si basano su norme accettate a livello internazionale, stabilite dall'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA) e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

(3) L'ISTA ha riveduto le sue norme relative al peso massimo dei lotti di sementi di *Arachis hypogaea* L., *Glycine max* (L.) Merr., *Lupinus albus* L., *Lupinus angustifolius* L., *Lupinus luteus* L., *Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L., *Pisum sativum* L., *Sorghum bicolor* (L.) Moench, *Sorghum bicolor* (L.) Moench x *S. sudanense* (Piper) Stapf, *Vicia faba* L., *Vicia pannonica* Crantz, *Vicia sativa* L., *Vicia villosa* Roth. Di conseguenza, è opportuno allineare a dette norme il peso massimo dei lotti di sementi fissato per queste specie nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.

(4) Il contenuto massimo di sementi di *Raphanus raphanistrum* L. e di *Sinapis arvensis* L. nelle sementi di *Galega orientalis* Lam., fissato dalla direttiva 66/401/CEE, va adeguato secondo le norme corrispondenti dell'OCSE.

(5) L'OCSE ha riveduto le sue norme relative alle distanze di isolamento per le colture di semi di cotone. Di conseguenza, occorre allineare a queste norme internazionali le distanze di isolamento fissate dalla direttiva 2002/57/CE per le colture di semi di cotone.

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

⁽³⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

- (6) L'esperienza acquisita, in particolare nel contesto dell'applicazione del regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che stabilisce norme per l'applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima ⁽¹⁾, ha dimostrato che le percentuali di germinazione minima delle sementi pure prescritte dalle direttive 66/402/CEE e 2002/55/CE per *Avena nuda* L., *Zea mays* L., come granturco super dolce, e *Hordeum vulgare* L., come orzo nudo, non permettono di garantire una disponibilità sufficiente di sementi di queste specie. Alla luce delle conoscenze tecniche, è quindi opportuno ridurre le prescrizioni di facoltà germinativa minima delle direttive 66/402/CEE e 2002/55/CE.
- (7) In considerazione dei numerosi cambiamenti necessari negli allegati II e III della direttiva 66/401/CEE, negli allegati I, II e III della direttiva 66/402/CEE, negli allegati II e III della direttiva 2002/55/CE e negli allegati I, II e III della direttiva 2002/57/CE in seguito a queste modifiche, è opportuno sostituire detti allegati.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.
- (9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
- iv) dopo la voce che inizia con «*Festuca arundinacea*» è inserita la voce seguente:
- «*Festuca filiformis* Pourr. — Festuca a foglie capillari»;
- v) nella voce che inizia con «*Festuca pratensis*» i termini «*Festuca pratensis* Hudson» sono sostituiti da «*Festuca pratensis* Huds.»;
- vi) dopo la voce che inizia con «*Festuca rubra*» è inserita la voce seguente:
- «*Festuca trachyphylla* (Hack.) Krajina — Festuca indurita»;
- vii) nella voce che inizia con «*Phleum bertolonii*», i termini «*Phleum bertolonii* DC — Fleolo bulboso» sono sostituiti da «*Phleum nodosum* L. — Codolina comune»;
- viii) la voce che inizia con «*Festuca* spp. x *Lolium* spp.» è sostituita dalla seguente:
- «x*Festulolium* Asch. & Graebn. — Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere *Festuca* e una specie del genere *Lolium*»;
- b) la lettera b) è modificata come segue:
- i) nel titolo il termine «*Leguminosae*» è sostituito da «*Fabaceae* (*Leguminosae*)»;
- ii) nella voce che inizia con «*Lupinus angustifolius*» i termini «*Lupinus angustifolius* L. — Lupino azzurro» sono sostituiti da «*Lupinus angustifolius* L. — Lupino selvatico»;
- iii) nella voce che inizia con «*Medicago x varia*» i termini «*Medicago x varia* T. Martyn — *Medica varia*» sono sostituiti da «*Medicago x varia* T. Martyn — Erba medica ibrida»;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 66/401/CEE

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 2, paragrafo 1, punto A, è modificato come segue:

a) la lettera a) è modificata come segue:

i) nel titolo il termine «*Gramineae*» è sostituito da «*Poaceae* (*Gramineae*)»;

ii) nella voce che inizia con «*Agrostis gigantea*» i termini «*Agrostis gigantea*» sono sostituiti da «*Agrostis gigantea* Roth» [modifica che non concerne la versione italiana];

iii) nella voce che inizia con «*Arrhenatherum elatius*», i termini «*Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. S et K.B Presl.» sono sostituiti da «*Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl»;

2) gli allegati II e III della direttiva 66/401/CEE sono modificati conformemente alla parte A dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 66/402/CEE

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 2, paragrafo 1, punto A, è modificato come segue:

a) la voce che inizia con «*Avena sativa*» è sostituita dalle voci seguenti:

«*Avena nuda* L. — *Avena nuda*

⁽¹⁾ GU L 38 del 9.2.2006, pag. 17.

Avena sativa L. (compresa *Avena byzantina* K. Koch) —
Avena comune e avena bizantina

Avena strigosa Schreb. — Avena forestiera;

- b) la voce che inizia con «*x Triticosecale*» è sostituita dalla seguente:

«*xTriticosecale* Wittm. ex A. Camus — Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere *Triticum* e una specie del genere *Secale*»;

- c) nella voce che inizia con «*Triticum aestivum*» i termini «*Triticum aestivum* L. emend. Fiori et Paol.» sono sostituiti da «*Triticum aestivum* L.»;

- d) nella voce che inizia con «*Sorghum sudanense*» i termini «*Sorghum sudanense* (Piper) Stapf.» sono sostituiti da «*Sorghum sudanense* (Piper) Stapf»;

- e) la voce «*Sorghum bicolor* (L.) Moench × *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf. — Ibridi risultanti dall'incrocio di sorgo ed erba sudanese» è sostituita dalla seguente:

«*Sorghum bicolor* (L.) Moench × *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf — Ibridi risultanti dall'incrocio di *Sorghum bicolor* e *Sorghum sudanense*»;

- 2) gli allegati I, II e III della direttiva 66/402/CEE sono modificati conformemente alla parte B dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2002/55/CE

Gli allegati II e III della direttiva 2002/55/CE sono modificati conformemente alla parte C dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2002/57/CE

La direttiva 2002/57/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è modificato come segue:

- a) nella voce che inizia con «*Brassica juncea*» i termini «*Brassica juncea* (L.) e Czernj e Cosson» sono sostituiti da «*Brassica juncea* (L.) Czern.»;

- b) nella voce che inizia con «*Brassica nigra*» i termini «*Brassica nigra* (L.) Koch» sono sostituiti da «*Brassica nigra* (L.) W. D. J. Koch»;

- c) la voce che inizia con «*Papaver somniferum*» è sostituita dalla seguente:

«*Papaver somniferum* L. — Papavero domestico»;

- 2) gli allegati I, II e III della direttiva 2002/57/CE sono modificati conformemente alla parte D dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 5

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

PARTE A

Gli allegati II e III della direttiva 66/401/CEE sono sostituiti dal testo seguente:

«ALLEGATO II

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

I. SEMENTI CERTIFICATE

1. Le sementi presentano identità e purezza varietali in grado sufficiente.

In particolare, le sementi delle specie sotto elencate rispondono alle seguenti norme o altre condizioni. La purezza varietale minima è:

— per *Poa pratensis*, varietà di cui all'allegato I, punto 4, seconda parte della terza frase, *Brassica napus* var. *napobrassica* e *Brassica oleracea* convar. *acephala*: 98 %,

— per *Pisum sativum* e *Vicia faba*:

— sementi certificate, 1a generazione: 99 %,

— sementi certificate, 2a generazione: 98 %.

La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

2. Le sementi sono conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative alla facoltà germinativa, alla purezza specifica e al contenuto di semi di altre specie di piante, anche per quanto riguarda la presenza di semi amari in varietà dolci di *Lupinus* spp.:

A. Tabella:

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito nell'allegato III, colonna 4 (totale per colonna)			Condizioni relative al contenuto di semi di <i>Lupinus</i> spp. di altro colore e di semi di lupino amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Contenuto massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza specifica minima (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)							<i>Avena fatua</i> , <i>Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta</i> spp.	<i>Rumex</i> spp. diverso da <i>Rumex acetosella</i> e <i>Rumex maritimus</i>	
				Totale	Una singola specie	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Poaceae (Gramineae)														
<i>Agrostis canina</i>	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
<i>Agrostis capillaris</i>	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
<i>Agrostis gigantea</i>	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
<i>Agrostis stolonifera</i>	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
<i>Alopecurus pratensis</i>	70 (a)		75	2,5	1,0 (f)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	75 (a)		90	3,0	1,0 (f)	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	5 (n)	
<i>Bromus catharticus</i>	75 (a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	10 (n)	
<i>Bromus sitchensis</i>	75 (a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	10 (n)	
<i>Cynodon dactylon</i>	70 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2	
<i>Dactylis glomerata</i>	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
<i>Festuca arundinacea</i>	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
<i>Festuca filiformis</i>	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
<i>Festuca ovina</i>	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
<i>Festuca pratensis</i>	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
<i>Festuca rubra</i>	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
<i>Festuca trachyphylla</i>	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
× <i>Festulolium</i>	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
<i>Lolium multiflorum</i>	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
<i>Lolium perenne</i>	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
<i>Lolium × boucheanum</i>	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Phalaris aquatica</i>	75 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5	
<i>Phleum nodosum</i>	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5	
<i>Phleum pratense</i>	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5	
<i>Poa annua</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
<i>Poa nemoralis</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
<i>Poa palustris</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
<i>Poa pratensis</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
<i>Poa trivialis</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)	
<i>Trisetum flavescens</i>	70 (a)		75	3,0	1,0 (f)	0,3	0,3				0 (h)	0 (j) (k)	2 (n)	
Fabaceae (Leguminosae)														
<i>Galega orientalis</i>	60	40	97	2,0	1,5			0,3			0	0 (l) (m)	10 (n)	
<i>Hedysarum coronarium</i>	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0			0,3			0	0 (k)	5	
<i>Lotus corniculatus</i>	75 (a) (b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)			0,3			0	0 (l) (m)	10	
<i>Lupinus albus</i>	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o) (p)
<i>Lupinus angustifolius</i>	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o) (p)
<i>Lupinus luteus</i>	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o) (p)
<i>Medicago lupulina</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
<i>Medicago sativa</i>	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
<i>Medicago × varia</i>	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
<i>Onobrychis viciifolia</i>	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0			0,3			0	0 (j)	5	
<i>Pisum sativum</i>	80 (a)		98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	5 (n)	
<i>Trifolium alexandrinum</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
<i>Trifolium hybridum</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
<i>Trifolium incarnatum</i>	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
<i>Trifolium pratense</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
<i>Trifolium repens</i>	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Trifolium resupinatum</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10	
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	80 (a)		95	1,0	0,5			0,3			0	0 (j)	5	
<i>Vicia faba</i>	80 (a) (b)	5	98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	5 (n)	
<i>Vicia pannonica</i>	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	
<i>Vicia sativa</i>	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	
<i>Vicia villosa</i>	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	5 (n)	
Altre specie														
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	80 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	5	
<i>Brassica oleracea</i> con- var. <i>acephala</i> (<i>acephala</i> var. <i>medullosa</i> + var. <i>viridis</i>)	75 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	10	
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	80 (a)		96	1,0	0,5						0	0 (j) (k)		
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>oleiformis</i>	80 (a)		97	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j)	5	

- B. Altre norme o condizioni applicabili quando vi si fa riferimento nella tabella figurante nella sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato
- a) Tutti i semi freschi e sani che non germinano dopo un pretrattamento sono considerati semi germinati;
 - b) Fino alla quantità massima indicata i semi duri presenti sono considerati semi in grado di germinare.
 - c) Un contenuto totale massimo dello 0,8 % in peso di semi di altre specie di *Poa* non è considerato come impurità.
 - d) Un contenuto massimo dell'1 % in peso di semi di *Trifolium pratense* non è considerato come impurità.
 - e) Un contenuto totale massimo dello 0,5 % in peso di semi di *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa* in un'altra specie corrispondente non è considerato come impurità.
 - f) La percentuale massima in peso prescritta dei semi di una singola specie non si applica ai semi di *Poa* spp.
 - g) Un contenuto totale massimo di due semi di *Avena fatua* e di *Avena sterilis* in un campione del peso prescritto non è considerato come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.
 - h) La presenza di un seme di *Avena fatua* e di *Avena sterilis* in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione con il doppio del peso prescritto è esente da semi di queste specie.
 - i) La determinazione del numero di semi di *Avena fatua* e di *Avena sterilis* è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 12.
 - j) La determinazione del numero di semi di *Cuscuta* spp. è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13.
 - k) La presenza di un seme di *Cuscuta* spp. in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di *Cuscuta* spp.
 - l) Il peso del campione per la determinazione del numero di semi di *Cuscuta* spp. è il doppio del peso specificato nell'allegato III, colonna 4, per la specie corrispondente.
 - m) La presenza di un seme di *Cuscuta* spp. in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione con il doppio del peso prescritto è esente da semi di *Cuscuta* spp.
 - n) La determinazione del numero di semi di *Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus* è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14.
 - o) La percentuale in numero di semi di *Lupinus* spp. di un altro colore non supera:

— nel lupino amaro	2 %
— nel <i>Lupinus</i> spp. diverso dal lupino amaro	1 %
 - p) Nelle varietà di *Lupinus* spp. la percentuale in numero di semi amari non supera il 2,5 %.
3. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è la minima possibile.

II. SEMENTI DI BASE

Fatte salve le disposizioni seguenti, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base.

1. Le sementi di *Pisum sativum*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala*, *Vicia faba* e delle varietà di *Poa pratensis* di cui all'allegato I, punto 4, seconda parte della terza frase, sono conformi alle norme o altre condizioni seguenti: la purezza varietale minima è del 99,7 %.

La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

2. Le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:

A. Tabella:

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso indicato nell'allegato III, colonna 4 (totale per colonna)					
		Una sola specie	<i>Rumex</i> spp. diverso da <i>Rumex acetosella</i> e <i>Rumex maritimus</i>	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Poaceae (Gramineae)							
<i>Agrostis canina</i>	0,3	20	1	1	1		(j)
<i>Agrostis capillaris</i>	0,3	20	1	1	1		(j)
<i>Agrostis gigantea</i>	0,3	20	1	1	1		(j)
<i>Agrostis stolonifera</i>	0,3	20	1	1	1		(j)
<i>Alopecurus pratensis</i>	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Arrhenatherum elatius</i>	0,3	20 (a)	2	5	5		(i) (j)
<i>Bromus catharticus</i>	0,4	20	5	5	5		(j)
<i>Bromus sitchensis</i>	0,4	20	5	5	5		(j)
<i>Cynodon dactylon</i>	0,3	20 (a)	1	1	1		(j)
<i>Dactylis glomerata</i>	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Festuca arundinacea</i>	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Festuca filiformis</i>	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Festuca ovina</i>	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Festuca pratensis</i>	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Festuca rubra</i>	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Festuca trachyphylla</i>	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
× <i>Festulolium</i>	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Lolium multiflorum</i>	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Lolium perenne</i>	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Lolium × boucheanum</i>	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)

1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Phalaris aquatica</i>	0,3	20	2	5	5		(j)
<i>Phleum nodosum</i>	0,3	20	2	1	1		(j)
<i>Phleum pratense</i>	0,3	20	2	1	1		(j)
<i>Poa annua</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
<i>Poa nemoralis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
<i>Poa palustris</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
<i>Poa pratensis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
<i>Poa trivialis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
<i>Trisetum flavescens</i>	0,3	20 (c)	1	1	1		(i) (j)
Fabaceae (Leguminosae)							
<i>Galega orientalis</i>	0,3	20	2			0 (e)	(j)
<i>Hedysarum coronarium</i>	0,3	20	2			0 (e)	(j)
<i>Lotus corniculatus</i>	0,3	20	3			0 (e)	(g) (j)
<i>Lupinus albus</i>	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)
<i>Lupinus angustifolius</i>	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)
<i>Lupinus luteus</i>	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)
<i>Medicago lupulina</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Medicago sativa</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Medicago × varia</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Onobrychis viciifolia</i>	0,3	20	2			0 (d)	
<i>Pisum sativum</i>	0,3	20	2			0 (d)	
<i>Trifolium alexandrinum</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Trifolium hybridum</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Trifolium incarnatum</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Trifolium pratense</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Trifolium repens</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)

1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Trifolium resupinatum</i>	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	0,3	20	2			0 (d)	
<i>Vicia faba</i>	0,3	20	2			0 (d)	
<i>Vicia pannonica</i>	0,3	20	2			0 (d)	(h)
<i>Vicia sativa</i>	0,3	20	2			0 (d)	(h)
<i>Vicia villosa</i>	0,3	20	2			0 (d)	(h)
Altre specie							
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	0,3	20	2				(j)
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> (<i>acephala</i> var. <i>medullosa</i> + var. <i>viridis</i>)	0,3	20	3				(j)
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	0,3	20					
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>oleiformis</i>	0,3	20	2				

- B. Altre norme o condizioni applicabili quando vi si fa riferimento nella tabella figurante alla sezione II, punto 2, lettera A, del presente allegato
- a) Un contenuto totale massimo di 80 semi di *Poa* spp. non è considerato come impurità.
 - b) La condizione indicata nella colonna 3 non si applica ai semi di *Poa* spp.; il contenuto totale massimo di semi di *Poa* spp. di una specie diversa da quella da esaminare non può superare un seme in un campione di 500 semi.
 - c) Un contenuto totale massimo di 20 semi di *Poa* spp. non è considerato come impurità.
 - d) La determinazione del numero di semi di *Melilotus* spp. è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni indicate nella colonna 7.
 - e) La presenza di un seme di *Melilotus* spp. in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione con il doppio del peso prescritto è esente da semi di *Melilotus* spp.
 - f) La condizione (c) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.
 - g) La condizione (d) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.
 - h) La condizione (e) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.
 - i) La condizione (f) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.
 - j) Le condizioni (k) e (m) indicate nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano.
 - k) Nelle varietà di *Lupinus* spp. la percentuale in numero di semi amari non supera l'1 %.

III. SEMENTI COMMERCIALI

Fatte salve le disposizioni seguenti, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2 e 3, del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali.

1. Le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tabella figurante nella sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate dell'1 %.
2. Per *Poa annua* un contenuto totale massimo del 10 % in peso di semi di altre specie di *Poa* non è considerato come impurità.
3. Per le specie di *Poa* spp. diverse da *Poa annua* un contenuto totale massimo del 3 % in peso di semi di altre specie di *Poa* non è considerato come impurità.
4. Per *Hedysarum coronarium* un contenuto totale massimo dell'1 % in peso di semi di *Melilotus* spp. non è considerato come impurità.
5. La condizione (d) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica a *Lotus corniculatus*.
6. Per *Lupinus* spp.:
 - a) la purezza specifica minima è del 97 % in peso;
 - b) la percentuale in numero di semi di *Lupinus* spp. di un altro colore non supera:

— nel lupino amaro	4 %
— nel <i>Lupinus</i> spp. diverso dal lupino amaro	2 %
7. Per *Vicia* spp. un contenuto totale massimo del 6 % in peso di semi di *Vicia pannonica*, *Vicia villosa* o di specie coltivate affini in un'altra specie corrispondente non è considerato come impurità.
8. Per *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa* la purezza specifica minima è del 97 % in peso.

ALLEGATO III

PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione prelevato da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione del numero di cui alle colonne da 12 a 14 dell'allegato II, sezione I, punto 2, lettera A, e alle colonne da 3 a 7 dell'allegato II, sezione II, punto 2, lettera A (grammi)
1	2	3	4
Poaceae (Gramineae)			
<i>Agrostis canina</i>	10	50	5
<i>Agrostis capillaris</i>	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i>	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i>	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i>	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	200	80
<i>Bromus catharticus</i>	10	200	200
<i>Bromus sitchensis</i>	10	200	200
<i>Cynodon dactylon</i>	10	50	5
<i>Dactylis glomerata</i>	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i>	10	100	50
<i>Festuca filiformis</i>	10	100	30
<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
<i>Festuca trachyphylla</i>	10	100	30
× <i>Festulolium</i>	10	200	60
<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60
<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
<i>Lolium × boucheanum</i>	10	200	60
<i>Phalaris aquatica</i>	10	100	50
<i>Phleum nodosum</i>	10	50	10
<i>Phleum pratense</i>	10	50	10
<i>Poa annua</i>	10	50	10
<i>Poa nemoralis</i>	10	50	5
<i>Poa palustris</i>	10	50	5
<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
<i>Trisetum flavescens</i>	10	50	5

1	2	3	4
Fabaceae (Leguminosae)			
<i>Galega orientalis</i>	10	250	200
<i>Hedysarum coronarium</i>			
— frutto	10	1 000	300
— seme	10	400	120
<i>Lotus corniculatus</i>	10	200	30
<i>Lupinus albus</i>	30	1 000	1 000
<i>Lupinus angustifolius</i>	30	1 000	1 000
<i>Lupinus luteus</i>	30	1 000	1 000
<i>Medicago lupulina</i>	10	300	50
<i>Medicago sativa</i>	10	300	50
<i>Medicago × varia</i>	10	300	50
<i>Onobrychis viciifolia</i> :			
— frutto	10	600	600
— seme	10	400	400
<i>Pisum sativum</i>	30	1 000	1 000
<i>Trifolium alexandrinum</i>	10	400	60
<i>Trifolium hybridum</i>	10	200	20
<i>Trifolium incarnatum</i>	10	500	80
<i>Trifolium pratense</i>	10	300	50
<i>Trifolium repens</i>	10	200	20
<i>Trifolium resupinatum</i>	10	200	20
<i>Trigonella foenum-graecum</i>	10	500	450
<i>Vicia faba</i>	30	1 000	1 000
<i>Vicia pannonica</i>	30	1 000	1 000
<i>Vicia sativa</i>	30	1 000	1 000
<i>Vicia villosa</i>	30	1 000	1 000
Altre specie			
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	10	200	100
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i>	10	200	100
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	10	300	40
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>oleiformis</i>	10	300	300

Il peso massimo di un lotto non può essere superato di più del 5 %.»

PARTE B

Gli allegati I, II e III della direttiva 66/402/CEE sono sostituiti dal testo seguente:

«ALLEGATO I

CONDIZIONI CUI DEVE SODDISFARE LA COLTURA

1. I precedenti colturali del campo sono incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo è sufficientemente esente da piante spontanee originarie da colture precedenti.
2. La coltura è conforme alle seguenti norme per quanto concerne le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un'impollinazione estranea indesiderabile e in particolare, nel caso di *Sorghum* spp., da fonti di *Sorghum halepense*:

Coltura	Distanza minima
<i>Phalaris canariensis</i> , <i>Secale cereale</i> , esclusi gli ibridi:	
— per la produzione di sementi di base	300 m
— per la produzione di sementi certificate	250 m
<i>Sorghum</i> spp.	300 m
<i>xTriticosecale</i> , varietà autoimpollinanti	
— per la produzione di sementi di base	50 m
— per la produzione di sementi certificate	20 m
<i>Zea mays</i>	200 m

Queste distanze possono non essere rispettate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura presenta un'identità varietale e una purezza varietale sufficienti o, nel caso di una coltura di una linea inbred, identità e purezza sufficienti per quanto riguarda le sue caratteristiche. Per la produzione di sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

In particolare, le colture di *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *Secale cereale*, esclusi gli ibridi, *Sorghum* spp. e *Zea mays* sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti.

A. *Oryza sativa*:

Il numero di piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi non supera:

- per la produzione di sementi di base: 0,
- per la produzione di sementi certificate: 1 per 50 m².

B. *Phalaris canariensis*, *Secale cereale* esclusi gli ibrid

Il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non supera:

- per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m²,
- per la produzione di sementi certificate: 1 per 10 m².

C. *Sorghum* spp.

- a) La percentuale in numero di piante di una specie di *Sorghum* diversa dalla specie coltivata o di piante manifestamente riconoscibili come non conformi alla linea inbred o al componente non supera:
- aa) per la produzione di sementi di base:
 - i) alla fioritura: 0,1 %;
 - ii) alla maturazione: 0,1 %;
 - bb) per la produzione di sementi certificate:
 - i) piante del componente maschile che hanno rilasciato il polline quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi: 0,1 %;
 - ii) piante del componente femminile:
 - alla fioritura: 0,3 %,
 - alla maturazione: 0,1 %.
- b) Per la produzione di sementi certificate di varietà ibride vanno rispettate le altre norme o condizioni seguenti:
- aa) una quantità sufficiente di polline è rilasciata dalle piante del componente maschile quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi;
 - bb) quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che ha rilasciato o rilascia polline non supera lo 0,1 %.
- c) Le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di *Sorghum* spp. sono conformi alle norme seguenti: il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non supera:
- per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m²,
 - per la produzione di sementi certificate: 1 per 10 m².

D. *Zea mays*:

- a) La percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea inbred o al componente non supera:
- aa) per la produzione di sementi di base:
 - i) linee inbred: 0,1 %;
 - ii) ibrido semplice, ciascun componente: 0,1 %;
 - iii) varietà ad impollinazione libera: 0,5 %;
 - bb) per la produzione di sementi certificate:
 - i) componente di varietà ibride:
 - linee inbred: 0,2 %,
 - ibrido semplice: 0,2%,
 - varietà ad impollinazione libera: 1,0 %;
 - ii) varietà ad impollinazione libera: 1,0 %.
- b) Per la produzione di sementi di varietà ibride, vanno rispettate le altre norme o condizioni seguenti:
- aa) una sufficiente quantità di polline è rilasciata dalle piante del componente maschile quando le piante del componente femminile sono in fioritura;
 - bb) ove necessario, è effettuata l'emasculazione;

cc) quando il 5 % o più delle piante del componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di questo componente che ha rilasciato o rilascia polline non supera:

- 1 % in ciascuna ispezione ufficiale in loco, e
- 2 % nell'insieme delle ispezioni ufficiali in loco.

Si considera che le piante abbiano rilasciato o rilascino polline se, su una lunghezza di 50 mm o più dell'asse centrale o delle ramificazioni laterali dell'infiorescenza, le antere sono fuoriuscite dalle glume ed hanno rilasciato o rilasciano polline.

4. Ibridi di *Secale cereale*

a) La coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un'impollinazione estranea indesiderabile.

Coltura	Distanza minima
— per la produzione di sementi di base	
— con ricorso alla maschiosterilità	1 000 m
— senza ricorso alla maschiosterilità	600 m
— per la produzione di sementi certificate	500 m

b) La coltura presenta un'identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità.

In particular, the crop shall conform to the In particolare, la coltura è conforme alle altre norme o condizioni seguenti: other standards or conditions:

- i) il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non supera:
 - per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m²,
 - per la produzione di sementi certificate: 1 per 10 m²; questa norma si applica solo alle ispezioni ufficiali in loco del componente femminile;
- ii) per le sementi di base, se si ricorre alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterile è almeno del 98 %.
- c) Se del caso, le sementi certificate sono prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità maschile.

5. Colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta* e *xTriticosecale* autoimpollinante

a) La coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un'impollinazione estranea indesiderabile:

- la distanza minima tra il componente femminile e qualsiasi altra varietà della stessa specie, fuorché una coltura del componente maschile, è di 25 metri,
- questa distanza può non essere rispettata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione esterna indesiderabile.

b) La coltura presenta un'identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti.

Se le sementi sono prodotte utilizzando un agente chimico ibridizzante, la coltura è conforme alle altre norme o condizioni seguenti:

- i) la purezza varietale minima di ciascun componente è la seguente:
 - *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta*: 99,7 %,
 - *xTriticosecale* autoimpollinante: 99,0 %;

ii) l'ibridità minima è del 95 %. La percentuale di ibridità va valutata in conformità dei metodi eventualmente seguiti a livello internazionale. Nei casi in cui l'ibridità è determinata nel corso dell'esame delle sementi prima della certificazione, non è necessario valutarla nel corso dell'ispezione in loco.

6. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le *Ustilaginaceae*, è la minima possibile.
7. Il rispetto delle altre norme o condizioni sopra menzionate va verificato, nel caso delle sementi di base, durante ispezioni ufficiali in loco e, nel caso delle sementi certificate, durante ispezioni ufficiali in loco o durante ispezioni effettuate sotto controllo ufficiale.

Tali ispezioni in loco vanno effettuate alle seguenti condizioni:

A. La condizione o lo stadio di sviluppo della coltura consentono un esame adeguato.

B. Il numero minimo di ispezioni in loco che sono effettuate è:

a) per *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *xTriticosecale*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta*, *Secale cereale*: 1;

b) for *Sorghum* spp. e *Zea mays* durante il periodo di fioritura:

aa) varietà ad impollinazione libera: 1;

bb) linee inbred o ibridi: 3.

Se la coltura precedente, dell'anno in corso o dell'anno prima, è costituita da *Sorghum* spp. e *Zea mays*, va effettuata almeno una ispezione in loco specifica per verificare il rispetto delle disposizioni stabilite al punto 1 del presente allegato.

C. Le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parcelle del campo da ispezionare per verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato sono determinati con metodi appropriati.

ALLEGATO II

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

1. Le sementi presentano un'identità e una purezza varietale sufficienti o, nel caso di sementi di una linea inbred, un'identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le loro caratteristiche. Per le sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle caratteristiche dei componenti.

In particolare, le sementi delle specie sotto elencate sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:

A. *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta*, esclusi i rispettivi ibridi

Categoria	Purezza varietale minima (%)
Sementi di base	99,9
Sementi certificate, 1a generazione	99,7
Sementi certificate, 2a generazione	99,0

La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

B. Varietà autoimpollinanti di *xTriticosecale*, esclusi gli ibridi

Categoria	Purezza varietale minima (%)
Sementi di base	99,7
Sementi certificate, 1a generazione	99,0
Sementi certificate, 2a generazione	98,0

La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

C. Ibridi di *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta*, e *xTriticosecale* autoimpollinante

La purezza varietale minima delle sementi della categoria «sementi certificate» è del 90 %. Essa è valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.

D. *Sorghum*spp. e *Zea mays*:

Se per la produzione di sementi certificate di varietà ibride sono stati utilizzati un componente femminile maschio sterile e un componente maschile che non ripristina la fertilità maschile, le sementi sono prodotte:

- mescolando, in proporzioni adeguate alla varietà, i lotti di sementi prodotte utilizzando, da un lato, un componente femminile maschio sterile e, dall'altro, un componente femminile maschio fertile, oppure
- coltivando il componente femminile maschio sterile e il componente femminile maschio fertile, in proporzioni adeguate alla varietà. Le proporzioni di questi componenti sono controllate durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

E. Ibridi di *Secale cereale*

Le sementi possono essere definite «sementi certificate» soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali è stata presentata una domanda di certificazione come «sementi certificate». Tale controllo ha lo scopo di verificare se le sementi di base soddisfano i criteri stabiliti per le sementi di base dalla presente direttiva in materia di identità e di purezza, relativamente alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschio sterilità.

2. Le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

A. Tabella:

Facoltà germinativa minima	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza specifica minima (% in peso)	Contenuto massimo (numero) di semi di altre specie di piante, compresi i grani rossi di <i>Oryza sativa</i> , in un campione del peso indicato nell'allegato III, colonna 4 (totale per colonna)						
			Altre specie di piante (a)	Grani rossi di <i>Oryza sativa</i>	Altre specie di cereali	Specie di piante diverse da cereali	<i>Avena fatua</i> , <i>Avena sterilis</i> , <i>Lolium temulentum</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Agrostemma githago</i>	<i>Panicum spp.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Avena sativa</i> , <i>Avena strigosa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Triticum durum</i> , <i>Triticum spelta</i> :									
— sementi di base	85	99	4		1 (b)	3	0 (c)	1	
— sementi certificate di 1a e 2a generazione	85 (d)	98	10		7	7	0 (c)	3	
<i>Avena nuda</i> :									
— sementi di base	75	99	4		1 (b)	3	0 (c)	1	
— sementi certificate di 1a e 2a generazione	75 (d)	98	10		7	7	0 (c)	3	
<i>Oryza sativa</i> :									
— sementi di base	80	98	4	1					1
— sementi certificate di 1a generazione	80	98	10	3					3
— sementi certificate di 2a generazione	80	98	15	5					3
<i>Secale cereale</i> :									
— sementi di base	85	98	4		1 (b)	3	0 (c)	1	
— sementi certificate	85	98	10		7	7	0 (c)	3	
<i>Phalaris canariensis</i> :									
— sementi di base	75	98	4		1 (b)		0 (c)		
— sementi certificate	75	98	10		5		0 (c)		
<i>Sorghum spp.</i>	80	98	0						
<i>xTriticosecale</i> :									
— sementi di base	80	98	4		1 (b)	3	0 (c)	1	
— sementi certificate di 1a e 2a generazione	80	98	10		7	7	0 (c)	3	
<i>Zea mays</i>	90	98	0						

B. Altre norme o condizioni applicabili quando vi si fa riferimento nella tabella figurante alla sezione II, lettera A, del presente allegato:

- a) il contenuto massimo di semi indicato nella colonna 4 comprende anche i semi delle specie delle colonne da 5 a 10;
- b) un secondo seme non è considerato come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di altre specie di cereali;
- c) la presenza di un seme di *Avena fatua*, *Avena sterilis* o *Lolium temulentum* in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie;
- d) nel caso delle varietà di *Hordeum vulgare* (orzo nudo) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta al 75 % delle sementi pure. L'etichetta ufficiale reca la dicitura "Facoltà germinativa minima 75 %".

3. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è la minima possibile.

In particolare, le sementi sono conformi alle norme seguenti per quanto concerne la *Claviceps purpurea* (numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso indicato nella colonna 3 dell'allegato III).

Categoria	<i>Claviceps purpurea</i>
Cereali diversi dagli ibridi di <i>Secale cereale</i> :	
— sementi di base	1
— sementi certificate	3
Ibridi di <i>Secale cereale</i> :	
— sementi di base	1
— sementi certificate	4 (*)

(*) La presenza di cinque sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso prescritto è considerata conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso contiene non più di quattro sclerozi o frammenti di sclerozi.

ALLEGATO III

PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione prelevato da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione del numero prevista nelle colonne da 4 a 10 della tabella dell'allegato II, punto 2, lettera A, e dell'allegato II, punto 3 (grammi)
1	2	3	4
<i>Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale</i>	30	1 000	500
<i>Phalaris canariensis</i>	10	400	200
<i>Oryza sativa</i>	30	500	500
<i>Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense</i>	30	1 000	900
<i>Sorghum sudanense</i>	10	1 000	900
<i>Zea mays</i> , sementi di base di linee ibred	40	250	250
<i>Zea mays</i> , sementi di base fuorché di linee ibred;	40	1 000	1 000

Il peso massimo di un lotto non può essere superato di più del 5 %.»

PARTE C

Gli allegati II e III della direttiva 2002/55/CE sono modificati come segue.

1) All'allegato II, punto 3, è aggiunta la seguente lettera:

«c) Altre norme o condizioni applicabili se vi si fa riferimento nella tabella figurante al punto a):

Nel caso delle varietà di *Zea mays* (granoturco dolce — tipi super dolci) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta all'80 % delle sementi pure. L'etichetta ufficiale o l'etichetta del fornitore, secondo il caso, reca la dicitura "Facoltà germinativa minima 80 %".»

2) All'allegato III, punto 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) sementi di *Phaseolus coccineus*, *Phaseolus vulgaris*, *Pisum sativum* e *Vicia faba* — 30 tonnellate

b) sementi di dimensioni non inferiori a quelle di un chicco di frumento, escluse quelle di *Phaseolus coccineus*, *Phaseolus vulgaris*, *Pisum sativum* e *Vicia faba* — 20 tonnellate.»

PARTE D

Gli allegati I, II e III della direttiva 2002/57/CE sono sostituiti dal testo seguente:

«ALLEGATO I

CONDIZIONI CUI DEVE SODDISFARE LA COLTURA

1. I precedenti colturali del campo non sono incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata e il campo è sufficientemente esente da piante spontanee originarie da colture precedenti.

Nel caso degli ibridi di *Brassica napus*, la coltivazione avviene su un terreno sul quale non sono state coltivate piante di *Brassicaceae* (*Cruciferae*) nel corso degli ultimi cinque anni.

2. La coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un'impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima
<i>Brassica</i> spp. diversa da <i>Brassica napus</i> , <i>Cannabis sativa</i> diversa da <i>Cannabis sativa</i> monoica, <i>Carthamus tinctorius</i> , <i>Carum carvi</i> , <i>Gossypium</i> spp. esclusi gli ibridi di <i>Gossypium hirsutum</i> e/o <i>Gossypium barbadense</i> , <i>Sinapis alba</i> :	
— per la produzione di sementi di base	400 m
— per la produzione di sementi certificate	200 m
<i>Brassica napus</i> :	
— per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi	200 m
— per la produzione di sementi di base di ibridi	500 m
— per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi	100 m
— per la produzione di sementi certificate di ibridi	300 m
<i>Cannabis sativa</i> , <i>Cannabis sativa</i> monoica:	
— per la produzione di sementi di base	5 000 m
— per la produzione di sementi certificate	1 000 m
<i>Helianthus annuus</i> :	
— per la produzione di sementi di base di ibridi	1 500 m
— per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi	750 m
— per la produzione di sementi certificate	500 m
<i>Gossypium hirsutum</i> e/o <i>Gossypium barbadense</i> :	
— per la produzione di sementi di base di linee parentali di <i>Gossypium hirsutum</i>	100 m
— per la produzione di sementi di base di linee parentali di <i>Gossypium barbadense</i>	200 m
— per la produzione di sementi certificate di varietà non ibride e di ibridi intraspecifici di <i>Gossypium hirsutum</i> prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica	30 m
— per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di <i>Gossypium hirsutum</i> prodotti con maschiosterilità citoplasmatica	800 m
— per la produzione di sementi certificate di varietà non ibride e di ibridi intraspecifici di <i>Gossypium barbadense</i> prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica	150 m
— per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di <i>Gossypium barbadense</i> prodotti con maschiosterilità citoplasmatica	800 m
— per la produzione di sementi di base di ibridi interspecifici stabili di <i>Gossypium hirsutum</i> e <i>Gossypium barbadense</i>	200 m
— per la produzione di sementi certificate di ibridi interspecifici stabili di <i>Gossypium hirsutum</i> e <i>Gossypium barbadense</i> e di ibridi prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica	150 m
— per la produzione di sementi certificate di ibridi di <i>Gossypium hirsutum</i> e <i>Gossypium barbadense</i> prodotti con maschiosterilità citoplasmatica	800 m

Queste distanze possono non essere rispettate, se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura presenta un'identità varietale e una purezza varietale sufficienti o, nel caso di una coltura di una linea inbred, un'identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le sue caratteristiche.

Per la produzione di sementi di varietà ibride le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

In particolare, le colture di *Brassica juncea*, *Brassica nigra*, *Cannabis sativa*, *Carthamus tinctorius*, *Carum carvi*, *Gossypium* spp. e gli ibridi di *Helianthus annuus* e *Brassica napus* sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:

A. *Brassica juncea*, *Brassica nigra*, *Cannabis sativa*, *Carthamus tinctorius*, *Carum carvi* e *Gossypium* spp. esclusi gli ibridi:

il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non può superare:

- per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m²,
- per la produzione di sementi certificate: 1 per 10 m².

B. Ibridi di *Helianthus annuus*:

- a) la percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

aa) per la produzione di sementi di base:	
i) linee inbred	0,2 %
ii) ibridi semplici:	
— genitore maschile, piante che hanno rilasciato polline quando il 2 % o più delle piante femminili presenta fiori ricettivi	0,2 %
— genitore femminile	0,5 %
bb) per la produzione di sementi certificate:	
— componente maschile, piante che hanno rilasciato polline quando il 5 % o più delle piante femminili presenta fiori ricettivi	0,5 %
— componente femminile	1,0 %

- b) Per la produzione di sementi di varietà ibride, vanno rispettate le altre norme o condizioni seguenti:

- aa) una sufficiente quantità di polline è rilasciata dalle piante del componente maschile quando le piante del componente femminile sono in fioritura;
- bb) quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale in numero di piante di questo componente che ha rilasciato o rilascia polline non supera lo 0,5 %;
- cc) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile che sono manifestamente riconoscibili come non conformi al componente e che hanno rilasciato o rilasciano polline non supera lo 0,5 %;
- dd) se la condizione stabilita all'allegato II, sezione I, punto 2, non può essere soddisfatta, va rispettata la condizione seguente: per produrre sementi certificate tramite un componente maschile va utilizzata un componente maschiosterile che contenga una linea o più linee restauratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante ottenute dagli ibridi risultanti produca polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.

C. Ibridi di *Brassica napus*, prodotti utilizzando la maschiosterilità:

- a) la percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

aa) per la produzione di sementi di base	
i) linee inbred	0,1 %
ii) ibridi semplici	
— componente maschile	0,1 %
— componente femminile	0,2 %
bb) per la produzione di sementi certificate	
— componente maschile	0,3 %
— componente femminile	1,0 %

- b) La maschiosterilità è almeno del 99 % per la produzione di sementi di base e del 98 % per la produzione di sementi certificate. Il livello di maschiosterilità va valutato con un esame dei fiori che verifichi l'assenza di antere fertili.

D. Ibridi di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense*:

- a) nelle colture per la produzione di sementi di base di linee parentali di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense*, la purezza varietale minima delle linee parentali sia femminili che maschili è del 99,8 % quando il 5 % o più delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello di maschiosterilità della linea parentale portaseme va valutato con un esame dei fiori che verifichi la presenza di antere sterili e non può essere inferiore al 99,9 %.
- b) nelle colture per la produzione di sementi certificate di ibridi di *Gossypium hirsutum* e/o *Gossypium barbadense*, la purezza varietale minima sia del genitore portaseme sia della linea parentale che rilascia il polline è del 99,5 % quando il 5 % o più delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello di maschiosterilità della linea parentale portaseme va valutato con un esame dei fiori che verifichi la presenza di antere sterili nei fiori e non può essere inferiore al 99,7 %.

4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è la minima possibile. Nel caso di *Glycine max.* questa disposizione si applica in particolare agli organismi *Pseudomonas syringae* pv. *glycinea*, *Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora* e var. *sojae*, *Phialophora gregata* e *Phytophthora megasperma* f.sp. *glycinea*.

5. Il rispetto delle altre norme o condizioni di cui sopra è verificato, nel caso delle sementi di base, durante ispezioni ufficiali in loco e, nel caso delle sementi certificate, durante ispezioni ufficiali in loco o durante ispezioni effettuate sotto controllo ufficiale. Tali ispezioni in loco sono effettuate alle seguenti condizioni:

A. La condizione o lo stadio di sviluppo della coltura consentono un esame adeguato.

B. Nel caso di colture diverse dagli ibridi di *Helianthus annuus*, *Brassica napus*, *Gossypium hirsutum* and *Gossypium barbadense*, va effettuata almeno una ispezione.

Nel caso degli ibridi di *Helianthus annuus*, vanno effettuate almeno due ispezioni.

Nel caso degli ibridi di *Brassica napus* vanno effettuate almeno tre ispezioni: la prima ha luogo prima del periodo di fioritura, la seconda all'inizio della fioritura e la terza alla fine della fioritura.

Nel caso degli ibridi di *Gossypium hirsutum* e/o *Gossypium barbadense* vanno effettuate almeno tre ispezioni: la prima all'inizio del periodo di fioritura, la seconda prima della fine della fioritura e la terza alla fine della fioritura, dopo la rimozione, se del caso, delle piante parentali impollinanti.

C. Le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parcelle del campo da ispezionare per verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato sono determinati con metodi appropriati.

ALLEGATO II

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

I. SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE

1. Le sementi presentano identità e purezza varietali sufficienti. In particolare, le sementi delle specie sotto elencate sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:

Specie e categoria	Purezza varietale minima (%)
<i>Arachis hypogaea</i> :	
— sementi di base	99,7
— sementi certificate	99,5
<i>Brassica napus</i> eccetto gli ibridi e le varietà esclusivamente foraggere, <i>Brassica rapa</i> , eccetto le varietà esclusivamente foraggere:	
— sementi di base	99,9
— sementi certificate	99,7
<i>Brassica napus</i> spp. eccetto gli ibridi e le varietà esclusivamente foraggere, <i>Brassica rapa</i> , varietà esclusivamente foraggere, <i>Helianthus annuus</i> , eccetto le varietà ibride, compresi i loro componenti, <i>Sinapis alba</i> :	
— sementi di base	99,7
— sementi certificate	99,0
<i>Glycine max</i> :	
— sementi di base	99,5
— sementi certificate	99,0
<i>Linum usitatissimum</i> :	
— sementi di base	99,7
— sementi certificate, 1a generazione	98,0
— sementi certificate, 2a e 3a generazione	97,5
<i>Papaver somniferum</i> :	
— sementi di base	99,0
— sementi certificate	98,0

La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

2. Nel caso degli ibridi di *Brassica napus* prodotti avvalendosi della maschiosterilità, le sementi sono conformi alle condizioni e alle norme definite alle lettere da a) a d).

a) Le sementi presentano un'identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche varietali dei loro componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

b) La purezza varietale minima delle sementi è la seguente:

— sementi di base, componente femminile	99,0 %
— sementi di base, componente maschile	99,9 %
— sementi certificate	90,0 %

- c) Le sementi possono essere definite "sementi certificate" soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, effettuato durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali è stata presentata una domanda di certificazione come "sementi certificate". Tale controllo ha lo scopo di verificare se le sementi di base soddisfano i criteri stabiliti in materia di identità relativamente alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità, e le norme di purezza varietale minima per le sementi di base figuranti al punto b).

Nel case delle sementi di base di ibridi, la purezza varietale può essere verificata con idonei metodi biochimici.

- d) Per quanto riguarda le sementi certificate di ibridi, il rispetto delle norme sulla purezza varietale minima definite alla lettera b) è accertato con controlli ufficiali a posteriori eseguiti su una proporzione adeguata di campioni prelevati in modo ufficiale. Possono essere utilizzati metodi biochimici idonei.
3. Se la condizione di cui all'allegato I, punto 3, lettere B, b), dd), non può essere soddisfatta, va rispettata la seguente condizione: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di *Helianthus annuus* sono stati utilizzati un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che non rinnova la maschiofertilità, le sementi prodotte dal genitore maschiosterile sono mescolate con le sementi prodotte dal genitore portaseme completamente fertile. Fra le sementi con genitore maschiosterile e quelle con genitore maschiofertile non va superato il rapporto 2:1.
4. Le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e il contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di *Orobanchae* spp.

A. Tabella:

Specie e categoria	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza specifica		Contenuto massimo (numero) di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito all'allegato III, colonna 4 (totale per colonna)							Condizioni relative al contenuto di semi di <i>Orobanchae</i>
		Purezza specifica minima (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)	Altre specie di piante a)	<i>Avena fatua</i> , <i>Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta</i> spp.	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Rumex</i> spp. diverso da <i>Rumex acetosella</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Lolium remotum</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Arachis hypogaea</i>	70	99	—	5	0	0 (c)					
<i>Brassica</i> spp.											
— sementi di base	85	98	0,3	—	0	0 (c) (d)	10	2			
— sementi certificate	85	98	0,3	—	0	0 (c) (d)	10	5			
<i>Cannabis sativa</i>	75	98	—	30 (b)	0	0 (c)					(e)
<i>Carthamus tinctorius</i>	75	98	—	5	0	0 (c)					(e)
<i>Carum carvi</i>	70	97	—	25 (b)	0	0 (c) (d)	10		3		
<i>Glycine max</i>	80	98	—	5	0	0 (c)					
<i>Gossypium</i> spp.	80	98	—	15	0	0 (c)					
<i>Helianthus annuus</i>	85	98	—	5	0	0 (c)					
<i>Linum usitatissimum</i> :											
— lino	92	99	—	15	0	0 (c) (d)			4	2	
— semi di lino	85	99	—	15	0	0 (c) (d)			4	2	
<i>Papaver somniferum</i>	80	98	—	25 (b)	0	0 (c) (d)					
<i>Sinapis alba</i> :											
— sementi di base	85	98	0,3	—	0	0 (c) (d)	10	2			
— sementi certificate	85	98	0,3	—	0	0 (c) (d)	10	5			

B. Altre norme o condizioni applicabili se vi si fa riferimento nella tabella figurante alla sezione I, punto 4, lettera A, del presente allegato:

- a) il contenuto massimo di semi fissato nella colonna 5 comprende anche i semi delle specie indicate nelle colonne da 6 a 11;
- b) la determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5;
- c) la determinazione del numero di semi di *Cuscuta* spp. è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7;
- d) la presenza di un seme di *Cuscuta* spp. in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di *Cuscuta* spp.;
- e) le sementi sono esenti da *Orobancha* spp.; tuttavia, la presenza di un seme di *Orobancha* in un campione di 100 g non è considerata come impurità se un secondo campione di 200 g è esente da semi di *Orobancha* spp.

5. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è la minima possibile. In particolare, le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:

A. Tabella:

Specie	Organismi nocivi				
	Percentuale massima in numero di semi contaminati da organismi nocivi (totale per colonna)			<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso specificato all'allegato III, colonna 4)	
	<i>Botrytis</i> spp.	<i>Alternaria linicola</i> , <i>Phoma exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum linicola</i> , <i>Fusarium</i> spp.	<i>Platyedra gossypiella</i>		
1	2	3	4	5	
<i>Brassica napus</i>					10 (b)
<i>Brassica rapa</i>					5 (b)
<i>Cannabis sativa</i>	5				
<i>Gossypium</i> spp.			1		
<i>Helianthus annuus</i>	5				10 (b)
<i>Linum usitatissimum</i>	5	5 (a)			
<i>Sinapis alba</i>					5 (b)

B. Altre norme o condizioni applicabili se vi si fa riferimento nella tabella figurante alla sezione I, punto 5, lettera A, del presente allegato:

- a) in *Linum usitatissimum* — lino, la percentuale massima in numero di semi contaminati da *Phoma exigua* var. *linicola* non supera l'1 %;
- b) la determinazione del numero di sclerozi o frammenti di sclerozi di *Sclerotinia sclerotiorum* è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5 della tabella;

C. Norme particolari o altre condizioni applicabili a *Glycine max*:

- a) per quanto concerne *Pseudomonas syringae* pv. *glycinea*, il numero massimo di sottocampioni contaminati da detto organismo, in un campione di almeno 5 000 semi per lotto suddiviso in cinque sottocampioni, non è superiore a quattro;

se in tutti i cinque sottocampioni si constatano colonie sospette, possono essere eseguiti test biochimici idonei sulle colonie sospette isolate su un terreno preferenziale per ciascun sottocampione, al fine di accertare il rispetto delle norme o condizioni di cui sopra;

- b) per quanto concerne *Diaporthe phaseolorum* var. *phaseolorum*, il numero massimo di semi contaminati non supera il 15 %;
- c) la percentuale in peso di materia inerte, definita secondo i metodi di esame internazionali attuali, non supera lo 0,3 %.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere autorizzati a non effettuare l'esame relativo alle norme particolari e alle altre condizioni sopra menzionate, a meno che non sussistano dubbi sul rispetto di tali norme o condizioni basati su un'esperienza precedente.

II. SEMENTI COMMERCIALI

Alle sementi commerciali si applicano le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato, eccetto il punto 1.

ALLEGATO III

PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione prelevato da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione del numero prevista nelle colonne da 5 a 11 dell'allegato II, sezione I, punto 4, lettera A e nella colonna 5 dell'allegato II, sezione I, punto 5, lettera A. (grammi)
1	2	3	4
<i>Arachis hypogaea</i>	30	1 000	1 000
<i>Brassica juncea</i>	10	100	40
<i>Brassica napus</i>	10	200	100
<i>Brassica nigra</i>	10	100	40
<i>Brassica rapa</i>	10	200	70
<i>Cannabis sativa</i>	10	600	600
<i>Carthamus tinctorius</i>	25	900	900
<i>Carum carvi</i>	10	200	80
<i>Glycine max</i>	30	1 000	1 000
<i>Gossypium spp.</i>	25	1 000	1 000
<i>Helianthus annuus</i>	25	1 000	1 000
<i>Linum usitatissimum</i>	10	300	150
<i>Papaver somniferum</i>	10	50	10
<i>Sinapis alba</i>	10	400	200

Il peso massimo di un lotto non può essere superato di più del 5 %.»